



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto del Sindaco Metropolitan

N. 35 del 17/07/2020

Classifica: 003.

(7192396)

Oggetto	<b>PRECISAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 72 DELLA LEGGE 133/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ADOTTATE CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 1/2015.</b>
---------	---

Ufficio Proponente	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
Dirigente/ P.O	<b>PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE</b>
Relatore	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>

### Il Sindaco Metropolitan

**Vista** la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la quale, al comma 50, stabilisce che “*alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL*”;

**Visti** gli artt. 12, comma 1 lettera b), e l'art. 16, comma 4, dello Statuto della Città Metropolitana approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 i quali attribuiscono al Sindaco Metropolitan la competenza ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** il suddetto art. 89 del TUEL il quale stabilisce, fra l'altro, che “*Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità..... Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;

**Ricordato:**

- che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 23/12/2014, n. 190 le Province e le Città metropolitane sono state chiamate a contribuire al contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione della spesa corrente con importi tanto più significativi in quanto vanno ad aggiungersi ai contributi, già consistenti, richiesti negli anni precedenti; inoltre la Città Metropolitana è stata obbligata alla riduzione della dotazione organica nella misura minima del 30% rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014;

- che, sia per la necessità di contenere la spesa corrente che di procedere ad una complessiva riorganizzazione dell'ente, è risultato opportuno ed obbligatorio in base alla normativa vigente (D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014) confermare l'indirizzo già espresso in merito alla obbligatoria collocazione a riposo, al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale), dei dipendenti che hanno conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e di coloro che hanno già maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia) successivamente, sulla base dei nuovi requisiti. Il mantenimento in servizio è consentito solo per conseguire la prima decorrenza utile della pensione (anticipata o di vecchiaia) ove essa non sia immediata. Al raggiungimento dei requisiti necessari per l'accesso al pensionamento il rapporto di lavoro sarà cessato d'ufficio;
- che è risultato altresì opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008, così come modificato e integrato dalla Legge n. 102/2009, dalla Legge 114/2014 e dal comma 113 della legge 190/2014 disponendo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche appartenenti alla qualifica dirigenziale, che abbiano maturato il diritto per il conseguimento della "pensione anticipata" ai 31/12/2011 (40 anni). Tale facoltà è inoltre esercitata nei confronti di tutto il personale anche dirigenziale, che maturi il diritto alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2012, così come previsto dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, a decorrere dalla maturazione dei requisiti previsti dalle attuali norme, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;

**Visto** l'art. 16, comma 11, del D.L. 98/2011 convertito in legge 15/7/2011, n. 11 il quale stabilisce "In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo";

**Richiamato** il proprio precedente Atto n. 1 del 12/2/2015 "Disposizioni regolamentari per l'attuazione dell'art. 72 della legge 133/2008 e successive modificazioni" con il quale questa Amministrazione ha stabilito di applicare in via generale le suddette disposizioni;

**Considerato:**

- che nel corso di questi anni la Città Metropolitana di Firenze ha ridotto stabilmente la spesa di personale in misura anche superiore al limite del 30% previsto dal comma 421 della Legge 23/12/2014, n. 190, peraltro recentemente abrogato dall'[art. 33, comma 1-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), come modificato dall'[art. 17, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#);
- che la spesa pensionistica costituisce uno dei principali aspetti di criticità in tema di contenimento della spesa pubblica;
- che i blocchi assunzionali che hanno caratterizzato la Pubblica Amministrazione in questi anni hanno sensibilmente ridotto il numero dei dipendenti in servizio e la spesa di personale delle PP.AA.
- che, purtroppo, l'attuale fase di ampliamento delle facoltà assunzionali trova difficile attuazione a causa delle oggettive difficoltà alla conclusione di procedure concorsuali spesso complesse e caratterizzate da un numero di partecipanti molto elevato, soprattutto per figure professionali aventi profili di ampio utilizzo;
- che, per contro, questa Amministrazione ha sperimentato come sia altrettanto difficile reperire figure in possesso di elevata specializzazione, con esiti negativi per le procedure effettuate nell'ultimo anno;
- che l'attuale fase di emergenza sanitaria ha ulteriormente inciso sull'espletamento dei concorsi, condizionati dalle regole legate al lockdown prima e al distanziamento sociale dopo;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di superare la disposizione che prevedeva l'obbligo di avvalersi della facoltà di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008, così come modificato e integrato dalla Legge n. 102/2009, dalla Legge 114/2014 e dal comma 113 della legge 190/2014, disponendo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche appartenenti alla qualifica dirigenziale, che abbiano maturato il diritto per il conseguimento della "pensione anticipata" al 31/12/2011 (40 anni). Tale facoltà è inoltre esercitata nei confronti di tutto il personale anche dirigenziale che maturi il diritto alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2012, così come previsto dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, a decorrere dalla maturazione dei requisiti previsti dalle attuali norme, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;

**Ritenuto**, in particolare, che la richiesta del dipendente, anche appartenente alla qualifica dirigenziale, di mantenimento in servizio fino al raggiungimento del limite dell'età anagrafica stabilito per legge, possa essere positivamente valutata con nota motivata del Dirigente di assegnazione per i dipendenti del Comparto e del Direttore Generale per la Dirigenza;

**Ritenuto**, a tale scopo, che a seguito della comunicazione al dipendente, anche di figura dirigenziale, dell'avvenuta maturazione dei requisiti, egli possa presentare richiesta di trattenimento in servizio a cui faccia seguito risposta motivata di diniego o accettazione; tale procedura dovrà concludersi in tempi utili per l'avvio della pratica di pensione da parte degli uffici del personale;

**Ricordato** che il contenuto del presente atto è stato comunicato alle OO.SS. In data 16 luglio 2020;

**Ritenuto** di prescindere dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto ha natura regolamentare e quindi non ha effetti diretti sul bilancio dell'Ente;

**Visto** il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Generale, Ing. Giacomo Parenti;

**Ravvisata** la propria competenza in merito alla adozione del presente atto;

## **DISPONE**

- 1) Di confermare in ogni sua parte quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitan n. 1/2015, in premessa citato, e quindi di prevedere la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di tutto il personale, anche appartenente a profili dirigenziali, che maturi il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento dal 1 gennaio 2012, come determinato dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dalla maturazione del suddetto requisito di diritto a pensione, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24, fatte salve le deroghe disposte con la legge 190/2014, in premessa citata;
- 2) Di stabilire che il dipendente, anche appartenente a profili dirigenziali, possa presentare richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, o altra data prevista dalla legge; tale richiesta potrà essere motivatamente accolta o rifiutata mediante specifica disposizione del Dirigente di assegnazione o del Direttore Generale da adottare entro il termine utile per l'espletamento della pratica di pensione.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”